



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DIVISIONE IX

## VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2003 il giorno 31 del mese di gennaio, presso il Ministero del Lavoro, rappresentato dal dott. Antonio Leggio e dottoressa Francesco ~~CISL~~, si sono incontrati:  
per la Valtellina Spa i Sigg.ri Roberto Neri e Vincenzo de Martino;  
per la Fiom CGIL nazionale Gianni Scaltriti, per la Fim CISL nazionale Salvatore Troiano, per la Uilm UIL nazionale Adolfo Rocchetti, le rispettive strutture territoriali e le RSU/RSA aziendali;  
per la Fillea CGIL nazionale Franco Piersanti, per la Filca CISL Lanfranco Vari, per la Feneal Uil Ing. Donato Bernardo Ciddio oltre alle strutture territoriali interessate

### PREMESSO CHE

1. il nuovo assetto produttivo assunto da TELECOM ITALIA S.p.A. e dagli altri operatori e/o gestori di rete fissa e mobile, ha reso necessaria l'attuazione di una riorganizzazione che ha determinato una diversa distribuzione territoriale delle attività della società stessa ed un progressivo calo dei volumi degli appalti per lavori di installazione di reti telefoniche;
2. la contrazione delle commesse ha aggravato la situazione occupazionale delle aziende del settore;
3. il Ministero del Lavoro, già a conoscenza della situazione del settore, dalle Associazioni datoriali e dalle OO.SS., che avevano espresso le proprie preoccupazioni in termini di tenuta occupazionale - in varie riunioni ha approfondito le problematiche del settore anche con l'intervento del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Industria; quest'ultimo assunse l'impegno di promuovere iniziative che favorissero la diversificazione delle aziende del settore verso attività contigue, sia su base nazionale che per le aree a più alta sofferenza occupazionale, con le potenziali ricadute attese per le singole unità territoriali;
4. il Ministero dell'Industria, nel corso del 2001, ha tenuto incontri con le singole Regioni e le parti sociali interessate, al fine di avviare tavoli di trattativa per realizzare interventi di riassorbimento della manodopera e un riequilibrio industriale di tutto il settore, anche attraverso la realizzazione di corsi di riqualificazione / formazione professionale ed il conseguente reimpiego all'interno delle aziende e/o in settori produttivi collaterali;
5. per far fronte alle problematiche occupazionali sopra descritte, è stato emanato il D.I. 6.6.01 in attuazione dei criteri stabiliti dal D.L. n. 158 del 3.5.2001, convertito dalla legge 2 luglio 2001 n. 248, che ha predisposto lo strumento della CIGS fino al 30 giugno 2002, e successivamente ai sensi dell'art. 52, comma, 46 della legge 448/2001 fino al 31 dicembre 2002;
6. da ultimo, il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno di ricercare valide soluzioni per il settore ed, a tal fine, sono state tenute varie riunioni; negli incontri del 10 maggio e 19 novembre 2002 e 21 gennaio 2003, le aziende appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche e le OO.SS. hanno concordato un programma di interventi tesi ad affrontare il problema delle ricadute occupazionali causate dalle difficoltà in cui versa il settore, con particolare riguardo alla posizione del personale con anzianità anagrafica superiore ai cinquanta anni ed alla ricollocazione del restante personale eccedente, anche attraverso la partecipazione a programmi di formazione e/o riqualificazione;
7. la legge 289 del 27/12/2002 - legge finanziaria 2003 - all'art. 41 ha stabilito la proroga per tutto l'anno 2003 del trattamento di cigs già previsto da disposizioni di legge anche in deroga alla normativa vigente in materia;
8. in data 21/01/03 si è tenuta una riunione presso questo Ministero, alla presenza del Sottosegretario Pasquale Viespoli, con la partecipazione di tutte le parti interessate in cui è stato confermato l'utilizzo della cigs per tutto il 2003 ai sensi

della legge sopra citata e sottolineata l'esigenza di dare attuazione ai programmi finalizzati alla gestione della crisi occupazionale del settore attraverso l'attivazione di sollecite iniziative da parte di Italia Lavoro e Assisital;

9. a causa del persistere delle summenzionate difficoltà in cui versa il settore delle installazioni di reti telefoniche, la Soc. VALTELLINA SpA ha avviato, in data 4/10/2002, una procedura di collocazione in mobilità per n°361 dipendenti in forza presso le unità produttive di Modena, Noceto (PR), Crespellano (BO), Canegrate (MI) Levata di Curtatone (MN), Rimini, Marcianise (CE) Pagani (SA) Napoli, Avellino (AV) Latiano (BR) Monopoli, (BA), Lecce, Caiolo (SO) Castelletto Cervo (BI) San Mauro Torinese (TO) Castellanza (VA) Bergamo Gorle, Brescia e Vigevano (PV).

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- a) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- b) la VALTELLINA S.p.A. - che ha sottoscritto apposita convenzione con Italia Lavoro, così come indicato in premessa - inoltrerà istanza finalizzata ad ottenere la proroga del trattamento di C.I.G.S., dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art.41 c.1 della legge 289 del 27/12/02 e dell'emanando decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.  
Detto beneficio riguarderà le sedi operative ed amministrative già interessate dai precedenti decreti cigs (N.B. Gli uffici della direzione territoriale di Napoli a far data dal 1° gennaio 2003, sono stati trasferiti, con il relativo personale in forza, presso la nuova sede di Angri - Salerno) nonché le entità numeriche massime di seguito indicate:

Unità produttive interessate alla CIGS	Dipendenti in C.I.G.S. (entità numeriche massime)
Modena (MO)	2
Noceto (PR)	4
Crespellano (BO)	2
Canegrate (MI)	8
Levata di Curtatone (MN)	8
Rimini	20
Marcianise	28
Pagani (SA)	60
Avellino	14
Latiano (BR)	9
Monopoli (BA)	27
Lecce	46
Caiolo (SO)	1
Castelletto Cervo (BI)	4
San Mauro Torinese (TO)	4
Castellanza (VA)	2
Bergamo Gorle	16
Brescia	5
Angri (SA)	6
Vigevano (PV)	5
TOTALE	271

- c) la gestione delle eccedenze, in armonia con quanto previsto dai citati accordi tra le parti del 10/5/2002, 19/11/2002 raggiunti presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'accordo presso il Ministero del Lavoro del 21/01/03, avverrà mediante: riqualificazione e/o formazione professionale, azioni finalizzate a consentire il reimpiego del personale in ambito aziendale o presso società diverse anche secondo quanto previsto dall'art.8 c.3 legge 236/93, mobilità di accompagnamento alla pensione, mobilità/esodi incentivati, progetti di outsourcing ed outplacement concordati con le oo.ss.;
- d) l'azienda, con riferimento ai verbali di riunione sottoscritti presso la PCM in data 10 maggio e 19 novembre 2002, ed al verbale sottoscritto presso questo Ministero in data 21/01/03, invierà l'elenco del personale in CIGS a Italia Lavoro che opererà con la finalità di:
- a) raccogliere i dati utili per conoscere e gestire i profili professionali dei lavoratori facenti parte del bacino, conoscere la situazione pensionistica contributiva dei singoli;

- b) predisporre iniziative formative;
- c) proporre offerte di lavoro compatibili.
  
- e) Nelle attività di Italia Lavoro le parti concordano di non coinvolgere quei lavoratori già in possesso dei requisiti pensionistici (anzianità o vecchiaia), o che attraverso C.I.G.S. e mobilità successiva raggiungano i requisiti per la maturazione del diritto di pensione di vecchia o anzianità, per i quali sia stata concordata la modalità di uscita dall'azienda.
  
- f) al fine di non vanificare le opportunità di ricollocazione che saranno realizzate, nei citati accordi del 10/5/2002, 19/11/02 nonché del 21/1/03 le parti hanno convenuto che i lavoratori, chiamati da Italia Lavoro e/o alle iniziative concordate fra le aziende e le OO.SS., saranno tenuti a partecipare a tali attività, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché ad accettare le offerte di lavoro compatibili;
  
- g) stante il fatto che il calo dei volumi di lavoro incide su tutte le realtà produttive, nella definizione di un piano di gestione degli esuberi non potrà prescindere dalla valutazione dell'azienda nella sua interezza;
  
- h) per l'individuazione del personale da sospendere si procederà in continuità con quanto posto in essere nel semestre precedente ed in riferimento a quanto convenuto a livello territoriale nelle singole sedi. Non sarà sottoposto a rotazione il personale tecnico ed amministrativo con la qualifica di impiegato, in considerazione delle esigenze organizzative atte a garantire la continuità delle specifiche mansioni. I lavoratori sospesi in C.I.G.S. potranno essere chiamati e dovranno frequentare corsi di formazione, anche fuori dall'Azienda, comprese le iniziative di Italia Lavoro, senza ulteriore aggravio di costi aggiuntivi a carico della stessa azienda. La rotazione non interesserà il personale sospeso in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per raggiungere, nel corso o al termine del periodo di CIGS e/o di mobilità, il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, fatte salve le esigenze tecnico produttive aziendali. Resta in capo al lavoratore l'onere di dimostrare, mediante certificazione contributiva di fonte INPS la non ricorrenza della precedente fattispecie. A seguito di necessità produttive e organizzative, l'Azienda potrà richiamare in servizio i lavoratori sospesi con preavviso di 24 ore;
  
- i) ~~la procedura di mobilità avviata il 4/10/02 è revocata con esclusione dei lavoratori di cui al capoverso successivo. Ai sensi dell'art.5 della legge 223/91 le parti convengono di collocare in mobilità, nell'ambito e limitatamente alle unità produttive interessate dalla procedura di mobilità stessa, fino ad un massimo di 60 dipendenti fra operai, impiegati e quadri; la collocazione in mobilità avverrà secondo il criterio, concordato fra le parti stesse, della non opposizione per iscritto da parte del dipendente, alla collocazione in mobilità stessa, che avverrà fatte salve le esigenze tecnico produttive dell'azienda, entro il 31dicembre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 236/93;~~
  
- j) per permettere il riassorbimento parziale di lavoratori ritenuti eccedenti, in ogni sede si potrà stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte;

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto reciprocamente che sono state regolarmente esperite, con esito positivo, le procedure e gli adempimenti di cui al DPR 218/2000 ed agli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Letto, confermato, sottoscritto.

## NOTA A VERBALE

OO SS e Azienda convengono, in riferimento alle iniziative che saranno promosse da Italia Lavoro, di richiedere unitamente a tutte le imprese interessate, incontri con Italia Lavoro per verificare congiuntamente le modalità organizzative delle iniziative di Italia Lavoro allo scopo di ridurre al massimo i disagi per i lavoratori interessati.

Roma, 29 gennaio 2003